

Guida dopo l'assunzione di sostanze stupefacenti

Art. 187 C.d.S., riforma 2024 e valore operativo della Cassazione n. 12779/2026

Articolo professionale per operatori di polizia stradale, polizia locale e organi di polizia giudiziaria

Avvertenza cronologica e giuridica. La sentenza di Cassazione n. 12779/2026 esamina un fatto accaduto il 5 aprile 2018, quindi anteriore alla riforma dell'art. 187 C.d.S. introdotta dalla legge 25 novembre 2024, n. 177. La decisione di primo grado risulta invece emessa il 10 febbraio 2022. Nel redigere atti e articoli è opportuno distinguere il momento del fatto dal momento della decisione, perché la norma applicabile *ratione temporis* è quella vigente al momento della condotta.

Sintesi operativa

La riforma del 2024 ha mutato l'impianto dell'art. 187 del Codice della strada: oggi, per la contravvenzione stradale, la norma non richiede più che il conducente sia provato in "stato di alterazione psico-fisica", ma punisce la guida "dopo l'assunzione" di sostanze stupefacenti o psicotrope. Questo non rende superflua l'attività osservativa dell'operatore. Al contrario, la rende più qualificata: gli indici sintomatici, la dinamica del sinistro, gli orari dei prelievi, la matrice biologica utilizzata e la catena di custodia diventano elementi decisivi per costruire un atto completo, chiaro e resistente alle contestazioni.

La sentenza n. 12779/2026 resta particolarmente utile in tutti i casi in cui occorra provare non solo l'assunzione, ma l'effettiva alterazione psicofisica: in particolare nelle ipotesi di lesioni personali stradali gravi o gravissime e di omicidio stradale aggravati, disciplinate dagli artt. 590-bis e 589-bis c.p., che continuano a richiamare lo "stato di alterazione psicofisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope".

Fonti principali utilizzate

- Corte di cassazione, Sezione IV penale, sentenza n. 12779/2026, depositata il 7 aprile 2026.
- Legge 25 novembre 2024, n. 177, art. 1, comma 1, lett. b), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del 29 novembre 2024, in vigore dal 14 dicembre 2024.
- Art. 187 C.d.S. nel testo vigente, come riportato anche dal portale professionale Patente.it.
- Corte costituzionale, sentenza n. 10/2026, pubblicata in G.U. 1^a Serie Speciale - Corte costituzionale n. 5 del 4 febbraio 2026.
- Circolare congiunta Ministero dell'interno - Ministero della salute dell'11 aprile 2025, richiamata anche dalla Corte costituzionale n. 10/2026.

1. Il punto di partenza: cosa dice la Cassazione n. 12779/2026

La Cassazione ribadisce un principio formatosi sotto il precedente testo dell'art. 187 C.d.S.: la condotta penalmente rilevante non era la semplice guida dopo aver assunto sostanze stupefacenti, ma la guida in stato di alterazione psicofisica determinato da quella assunzione. Da ciò discendeva una conseguenza probatoria molto chiara: la positività tossicologica, specialmente se ricavata dall'esame delle urine, non bastava da sola a dimostrare l'attualità dello stato di alterazione al momento della guida.

Nel caso esaminato, l'imputato era risultato positivo alla presenza di metaboliti della cocaina. Tuttavia, i giudici di legittimità hanno ritenuto insufficiente fondare la responsabilità aggravata sulla sola positività biologica, sulla gravità del sinistro e su generiche dichiarazioni della polizia giudiziaria. Mancavano, secondo la Corte, elementi obiettivi e specifici relativi alla persona del conducente: pupille dilatate, agitazione, tremori, stato confusionale, difetto di attenzione, incoerenza nelle risposte o altri dati sintomatici rilevati nell'immediatezza del fatto.

Il messaggio per l'operatore è netto: quando la legge richiede lo stato di alterazione, non si deve mai confondere il dato scientifico dell'assunzione con la prova giuridica dell'alterazione. L'esame tossicologico è importante, ma deve essere letto insieme a ciò che gli operatori hanno concretamente osservato e correttamente descritto.

2. Il cambio di impianto dell'art. 187 C.d.S. dopo la legge n. 177/2024

La legge n. 177/2024 ha modificato profondamente l'art. 187 C.d.S. La modifica più rilevante consiste nella soppressione, ai commi 1 e 1-bis, delle parole "in stato di alterazione psico-fisica". La rubrica dell'articolo è stata sostituita con "Guida dopo l'assunzione di sostanze stupefacenti".

Prima della riforma, il comma 1 puniva chi guidava in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope. Dopo la riforma, il nucleo della fattispecie si sposta: non è più richiesto, per l'art. 187 C.d.S., l'accertamento processuale dello stato di alterazione individuale, ma l'accertamento della guida dopo l'assunzione, da dimostrare con strumenti tossicologico-forensi idonei e con un corretto collegamento temporale tra assunzione e guida.

Profilo	Prima della riforma 2024	Dopo la riforma 2024
Rubrica	Guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti.	Guida dopo l'assunzione di sostanze stupefacenti.
Condotta tipica ex art. 187, comma 1	Guidare in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze.	Guidare dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope.
Elemento centrale della prova	Assunzione + alterazione attuale al momento della guida.	Assunzione temporalmente collegata alla guida, secondo accertamenti tossicologico-forensi idonei.
Indici sintomatici	Essenziali per corroborare il dato biologico e provare l'alterazione.	Non sono più elemento costitutivo ordinario dell'art. 187, ma restano utilissimi per motivare controlli, descrivere il contesto, rafforzare l'atto e sostenere eventuali aggravanti penali.
Incidenti stradali	Il sinistro non provava da solo lo stato di alterazione.	Il sinistro non basta comunque, da solo, a sostenere l'alterazione quando si procede per 589-bis o 590-bis c.p.; per l'art. 187 rileva il comma 1-bis se il conducente provoca un incidente.

La riforma non autorizza una lettura puramente automatica della norma. La Corte costituzionale, con sentenza n. 10/2026, ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale "nei sensi di cui in motivazione" e ha chiarito che non ogni assunzione pregressa rileva penalmente: occorre un collegamento cronologico prossimo alla guida e un accertamento in grado di dimostrare che la sostanza, per qualità e quantità e in relazione alla matrice biologica utilizzata, sia generalmente idonea a incidere sulle normali capacità di controllo del veicolo.

In termini operativi, questo significa che l'operatore non deve limitarsi a scrivere "positivo a sostanze stupefacenti". Deve documentare con precisione: quando il conducente è stato controllato, quando è stato effettuato il prelievo, quale matrice è stata utilizzata, quale procedura è stata seguita, se vi sono stati screening preliminari, se il conducente è stato accompagnato presso struttura sanitaria e come è stata assicurata la riferibilità del campione alla persona controllata.

3. Perché la sentenza resta utile anche dopo la riforma

La domanda pratica è questa: se oggi l'art. 187 C.d.S. non richiede più lo stato di alterazione, perché la sentenza della Cassazione continua a interessare l'operatore? La risposta è duplice.

1. Perché gli artt. 589-bis e 590-bis c.p. continuano a richiedere, per le ipotesi aggravate da stupefacenti, lo stato di alterazione psicofisica conseguente all'assunzione. In caso di omicidio stradale o lesioni personali stradali gravi o gravissime, la prova dell'alterazione rimane centrale.
2. Perché anche nel nuovo art. 187 C.d.S. il dato tossicologico deve essere serio, temporalmente significativo e correttamente acquisito. La documentazione operativa serve a dimostrare che non si sta valorizzando una traccia remota o processualmente debole, ma un'assunzione collegata alla condotta di guida.

La sentenza, dunque, non va letta come un ostacolo all'attività di polizia, ma come un promemoria metodologico: ogni atto deve contenere fatti, non formule; osservazioni, non conclusioni; dati temporali, non approssimazioni.

Situazione operativa	Cosa serve principalmente oggi	Perché la sentenza aiuta ancora
Controllo ordinario senza sinistro	Accertamento dell'assunzione secondo art. 187 vigente e procedure tossicologico-forensi.	Ricorda di evitare automatismi e di descrivere comunque il contesto del controllo.
Sinistro con soli danni a cose	Art. 187, comma 1-bis, se il conducente provoca incidente; accertamenti analitici e atti completi.	La dinamica va descritta, ma non trasformata da sola in prova di alterazione.
Sinistro con lesioni gravi o gravissime	Oltre all'art. 187, valutazione dell'art. 590-bis c.p.; se si contesta l'aggravante da stupefacenti serve prova dell'alterazione.	È direttamente applicabile il principio: positivo biologico + sinistro non bastano senza dati sintomatici o clinici.
Sinistro mortale	Valutazione dell'art. 589-bis c.p.; aggravante da stupefacenti se sussiste alterazione psicofisica conseguente all'assunzione.	Impone la raccolta accurata di indici sintomatici, dati sanitari, dinamica e possibili cause alternative.

4. Il nuovo art. 187 e le aggravanti penali: due piani da non confondere

Uno degli errori più pericolosi, dopo la riforma, è pensare che l'eliminazione della formula "in stato di alterazione psico-fisica" dall'art. 187 C.d.S. abbia automaticamente eliminato ogni rilevanza dell'alterazione anche negli altri reati stradali. Non è così.

La legge n. 177/2024 ha modificato l'art. 187 C.d.S., ma ha anche sostituito il secondo comma degli artt. 589-bis e 590-bis c.p. mantenendo, per la droga, il riferimento all'alterazione psicofisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope. Pertanto, nelle ipotesi di lesioni o morte, l'operatore deve sempre comprendere su quale piano sta lavorando: contravvenzione stradale ex art. 187 oppure delitto stradale aggravato ex artt. 589-bis o 590-bis c.p.

Norma	Che cosa richiede	Attenzione operativa
Art. 187 C.d.S. vigente	Guida dopo l'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope.	Non è più richiesta la prova individuale dello stato di alterazione, ma occorre un accertamento idoneo e temporalmente significativo.
Art. 187, comma 1-bis, C.d.S.	Il conducente che, dopo l'assunzione, provoca un incidente stradale.	Documentare bene la riconducibilità causale del sinistro alla condotta del conducente e gli accertamenti tossicologici.
Art. 590-bis, comma 2, c.p.	Lesioni personali stradali gravi o gravissime commesse in stato di alterazione psicofisica conseguente all'assunzione di stupefacenti.	Qui tornano centrali indici sintomatici, dati clinici, dinamica qualificata e accertamenti biologici.
Art. 589-bis, comma 2, c.p.	Omicidio stradale commesso in stato di alterazione psicofisica conseguente all'assunzione di stupefacenti.	Massima cura nella raccolta degli elementi sintomatici e nella cristallizzazione della scena e dei tempi.

5. Cosa deve fare l'operatore: metodo operativo

L'attività su strada deve essere costruita in modo progressivo. La priorità resta sempre la sicurezza della scena, il soccorso e la tutela delle persone coinvolte. Subito dopo, però, occorre documentare gli elementi che

il tempo tende a cancellare: comportamento del conducente, stato apparente, reazioni, dichiarazioni, orari, dinamica e modalità di prelievo.

Fase	Cosa fare	Cosa scrivere
1. Primo intervento	Mettere in sicurezza, prestare o attivare soccorso, identificare i conducenti, separare i testimoni.	Orario di arrivo, condizioni dei luoghi, posizione dei veicoli, persone presenti, interventi sanitari.
2. Osservazione del conducente	Osservare senza pregiudizio: occhi, linguaggio, equilibrio, attenzione, comportamento.	Descrivere fatti specifici: "eloquio rallentato", "risposte incoerenti", "tremore alle mani", "pupille apparentemente dilatate".
3. Motivazione degli accertamenti	Indicare perché si procede: sinistro, screening positivo, ragionevole motivo, elementi osservati.	Evitare formule vuote; collegare gli accertamenti a elementi concreti.
4. Accertamenti	Curare matrice biologica, orario, catena di custodia, laboratorio, eventuale rifiuto.	Indicare tipologia di accertamento, orario del prelievo, struttura, personale intervenuto, modalità di conservazione.
5. Dinamica del sinistro	Rilievi planimetrici, fotografici, punto d'urto, tracce di frenata, condizioni stradali, testimoni.	Descrivere senza concludere automaticamente che il sinistro dimostri l'alterazione.
6. Redazione finale	Separare fatti osservati, accertamenti richiesti, dichiarazioni e valutazioni giuridiche.	Atto ordinato, leggibile, cronologico e coerente con la norma applicata.

Regola d'oro

Non scrivere solo "appariva alterato". Scrivere sempre perché appariva alterato. L'annotazione deve consentire a un magistrato, anche a distanza di anni, di comprendere che cosa l'operatore ha visto, quando lo ha visto e come lo ha documentato.

6. Gli indici sintomatici: cosa osservare e come descriverli

Gli indici sintomatici non devono essere inventati, enfatizzati o descritti in modo stereotipato. Se non sono presenti, è preferibile scriverlo. Se sono presenti, devono essere descritti con precisione. L'operatore non deve fare diagnosi cliniche, ma può e deve descrivere le condizioni esteriori percepite direttamente.

Area	Esempi di elementi da osservare	Formula utile
Occhi e pupille	Pupille apparentemente dilatate o ristrette, occhi arrossati, sguardo fisso, difficoltà di messa a fuoco.	"Si rilevava sguardo fisso e difficoltà a mantenere il contatto visivo; le pupille apparivano dilatate alla luce artificiale presente sul posto."
Linguaggio	Eloquio rallentato, accelerato, sconnesso, frasi incoerenti, difficoltà a comprendere le domande.	"Alle domande semplici forniva risposte non coerenti e interrompeva più volte il discorso senza completare le frasi."
Coordinazione	Movimenti incerti, equilibrio instabile, tremori, difficoltà a camminare o a restare fermo.	"Durante le operazioni di identificazione manteneva postura instabile e presentava tremore alle mani."
Comportamento	Agitazione, irrequietezza, apatia, aggressività immotivata, alternanza di stati.	"Il soggetto alternava momenti di agitazione a fasi di rallentamento nelle risposte."
Attenzione e orientamento	Disorientamento, mancata percezione dell'accaduto, tempi di	"Non appariva in grado di riferire con continuità la direzione di marcia e il punto

	reazione lenti.	in cui si trovava prima dell'urto.”
Segni fisici	Sudorazione anomala, conati di vomito, pallore, sonnolenza, irrequietezza motoria.	“Si rilevava sudorazione intensa non giustificata dalle condizioni climatiche e ripetuta irrequietezza motoria.”

Attenzione alle cause alternative

La presenza di patologie, farmaci, traumi, shock post-sinistro, assunzione di alcol o condizioni emotive intense può incidere sull'apparenza del soggetto. Per questo è utile annotare anche ciò che il conducente riferisce spontaneamente: terapie in corso, malattie, farmaci assunti, malore improvviso, stanchezza, sonno, assunzione di alcolici. Non si tratta di “giustificare” il conducente, ma di redigere un atto completo e leale, capace di reggere al contraddittorio.

7. Accertamenti nel nuovo art. 187: cosa conta davvero

Nel nuovo sistema, l'accertamento dell'assunzione deve essere tecnicamente affidabile e temporalmente significativo. La legge valorizza gli accertamenti tossicologici analitici su campioni di fluido del cavo orale, compiuti da laboratori certificati secondo metodi tossicologico-forensi. Quando non è possibile procedere con il fluido orale, sono previste forme di accompagnamento presso strutture sanitarie per il prelievo di campioni di liquidi biologici.

La Corte costituzionale n. 10/2026, valorizzando anche la circolare dell'11 aprile 2025, ha precisato che l'accertamento deve essere in grado di circoscrivere l'assunzione in un periodo temporale definito, prossimo alla guida. Questo passaggio è decisivo: la nuova norma non richiede più la prova clinica dell'alterazione individuale, ma non consente neppure di punire una mera traccia remota sganciata dalla condotta di guida.

Dato da curare	Perché è importante	Come inserirlo nell'atto
Orario del controllo	Serve a collocare la guida e l'accertamento nel tempo.	“Alle ore ___ veniva fermato/identificato il conducente...”
Orario del sinistro	Serve a collegare condotta, evento e successivi accertamenti.	“Il sinistro veniva rilevato alle ore ___; dai primi accertamenti risultava avvenuto alle ore ___.”
Orario del prelievo	Serve a valutare la prossimità tra guida e accertamento.	“Il prelievo veniva effettuato alle ore ___ presso ___.”
Matrice biologica	Non tutte le matrici hanno lo stesso valore temporale.	“Veniva acquisito campione di fluido orale/sangue/urine...”
Metodo e laboratorio	Servono a garantire attendibilità tossicologico-forense.	“Il campione veniva inviato a laboratorio certificato secondo procedure...”
Catena di custodia	Serve a dimostrare integrità, tracciabilità e riferibilità del campione.	“Il campione veniva identificato, sigillato e trasmesso secondo...”

8. Formule operative per annotazioni, comunicazioni e rapporti

Le formule che seguono sono modelli orientativi. Devono essere sempre adattate al caso concreto e non devono sostituire la descrizione reale dei fatti.

8.1 Formula per controllo ex art. 187 C.d.S. vigente

“Alle ore ___ del giorno ___, in località ___, gli operanti procedevano al controllo del veicolo ___ condotto da ___. Il conducente veniva identificato mediante ___. In ragione di ___ [esito positivo dell'accertamento qualitativo / sinistro stradale / ragionevole motivo derivante da specifici elementi osservati], si procedeva secondo quanto previsto dall'art. 187 C.d.S. agli accertamenti finalizzati a verificare l'eventuale guida dopo l'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope. L'accertamento veniva eseguito mediante ___, alle ore ___,

con campione di ____, secondo le procedure previste, dando atto di ____ [eventuale accompagnamento, rifiuto, prelievo sanitario, catena di custodia, laboratorio].”

8.2 Formula per sinistro con possibile lesione grave o gravissima

“Considerata la natura del sinistro e la prognosi comunicata/acquisita, gli operanti procedevano alla completa documentazione della condizione del conducente nell'immediatezza del fatto. In particolare, lo stesso presentava i seguenti elementi osservabili: ____. Tali elementi venivano rilevati direttamente dagli operanti alle ore ____, in prossimità temporale rispetto alla condotta di guida e prima/durante l'esecuzione degli accertamenti sanitari. Gli stessi vengono riportati al fine di consentire all'Autorità giudiziaria la valutazione dell'eventuale stato di alterazione psicofisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, ai sensi dell'art. 590-bis c.p., ove ne ricorrano i presupposti.”

8.3 Formula per descrivere la dinamica senza automatismi

“La dinamica del sinistro viene descritta sulla base dei rilievi effettuati, delle tracce presenti, della posizione finale dei veicoli e delle dichiarazioni assunte. La stessa non viene assunta quale prova autonoma di alterazione psicofisica, ma quale elemento fattuale da valutare unitamente agli accertamenti biologici, agli indici sintomatici eventualmente rilevati e agli ulteriori elementi di indagine.”

8.4 Formula quando non si rilevano indici sintomatici evidenti

“Nel corso del controllo non venivano rilevati dagli operanti evidenti indici esteriori di alterazione psicofisica, fatti salvi gli accertamenti tossicologico-forensi richiesti/eseguiti ai sensi dell'art. 187 C.d.S. e ogni successiva valutazione sanitaria e giudiziaria.”

8.5 Formula per rifiuto agli accertamenti

“Il conducente, reso edotto della richiesta di sottoporsi agli accertamenti previsti dall'art. 187 C.d.S. e delle conseguenze del rifiuto, rifiutava espressamente di sottoporsi a ____. Il rifiuto veniva manifestato alle ore ____ in presenza di ____, con le seguenti parole/comportamenti: ____. Gli operanti procedevano pertanto agli adempimenti conseguenti previsti dalla normativa vigente.”

9. Schema decisionale per l'operatore

Lo schema seguente aiuta a non sovrapporre i piani giuridici.

1. Il conducente è stato controllato alla guida? Documentare luogo, ora, veicolo, identità e circostanze del controllo.
2. Vi è esito positivo qualitativo o ragionevole motivo? Motivare gli accertamenti con elementi concreti.
3. Si procede per art. 187 C.d.S.? Curare soprattutto assunzione, temporalità, matrice biologica, procedura e catena di custodia.
4. Vi è sinistro? Documentare dinamica, nesso con la condotta del conducente, lesioni, prognosi e rilievi.
5. Vi sono lesioni gravi, gravissime o decesso? Valutare gli artt. 590-bis o 589-bis c.p. e raccogliere elementi sull'eventuale alterazione psicofisica.
6. Sono presenti indici sintomatici? Descriverli analiticamente. Non usare formule generiche.
7. Sono possibili cause alternative? Annotare patologie riferite, farmaci, trauma, alcol, stanchezza, condizioni ambientali, condotta di terzi.
8. L'atto finale distingue fatti, accertamenti, dichiarazioni e valutazioni? Se sì, l'atto è più solido.

10. Checklist pratica da allegare idealmente al fascicolo operativo

- Ora precisa del controllo o dell'intervento.
- Ora presunta o accertata della guida/sinistro.
- Ora degli accertamenti qualitativi e analitici.
- Matrice biologica utilizzata: fluido orale, sangue, urine o altro.
- Indicazione della struttura o del laboratorio intervenuto.

- Catena di custodia del campione, ove gestita dagli operanti.
- Descrizione del comportamento del conducente.
- Descrizione degli eventuali indici sintomatici.
- Indicazione dell'assenza di indici sintomatici, se non rilevati.
- Dichiarazioni spontanee del conducente.
- Eventuali farmaci, patologie o malori riferiti.
- Presenza di testimoni e sintesi delle prime dichiarazioni.
- Rilievi fotografici e planimetrici del sinistro.
- Punto d'urto, posizione finale dei veicoli, tracce di frenata o scarrocciamento.
- Condizioni della strada, visibilità, meteo, illuminazione.
- Indicazione se si procede per art. 187 C.d.S., per 590-bis/589-bis c.p. o per entrambe le ipotesi.

11. Errori da evitare

Errore	Perché è rischioso	Soluzione corretta
Scrivere solo "appariva alterato".	È una conclusione priva di base descrittiva.	Indicare gli elementi concreti osservati.
Considerare l'esame delle urine sempre decisivo.	Può indicare assunzione pregressa non necessariamente prossima.	Curare matrice, orario, qualità del dato e accertamenti più idonei.
Dedurre l'alterazione dal solo incidente.	La Cassazione esclude questo automatismo.	Descrivere la dinamica e combinarla con sintomi, dati clinici e tossicologici.
Confondere art. 187 con 590-bis o 589-bis.	Le fattispecie richiedono prove diverse.	Distinguere guida dopo assunzione da guida in stato di alterazione.
Omettere orari e sequenza degli atti.	Indebolisce il collegamento temporale tra guida e accertamento.	Redigere una cronologia precisa.
Non annotare cause alternative.	Esponde l'atto a contestazioni difensive.	Annotare in modo neutro patologie, farmaci, alcol, trauma, stanchezza, ambiente.

12. Testo conclusivo per l'articolo professionale

La riforma dell'art. 187 C.d.S. ha segnato un passaggio importante: il legislatore ha abbandonato, per la contravvenzione stradale, il riferimento espresso allo stato di alterazione psico-fisica e ha costruito la fattispecie sulla guida dopo l'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope. Questo cambiamento nasce anche dalle difficoltà probatorie che, nella prassi, avevano reso complesso dimostrare il rapporto tra assunzione, alterazione e guida.

Tuttavia, la semplificazione normativa non deve tradursi in semplificazione operativa. L'operatore professionale sa che ogni accertamento deve essere preciso, documentato e rispettoso delle garanzie. L'esito positivo di un test non vive da solo: deve essere collocato nel tempo, riferito a una matrice biologica, inserito in una procedura corretta e accompagnato da una descrizione chiara delle circostanze del controllo.

La sentenza della Cassazione n. 12779/2026, pur riguardando una condotta anteriore alla riforma, conserva quindi un valore formativo altissimo. Essa ricorda che l'attività di polizia non può fondarsi su automatismi. Il positivo tossicologico, la gravità del sinistro e la pericolosità della condotta sono elementi importanti, ma devono essere ordinati in un ragionamento probatorio corretto.

Nei casi ordinari di art. 187 C.d.S. vigente, l'attenzione dell'operatore deve concentrarsi sull'accertamento dell'assunzione in un tempo prossimo alla guida, sulla qualità dell'esame, sulla corretta procedura e sulla tracciabilità del campione. Nei casi più gravi, quando vi sono lesioni personali stradali gravi o gravissime oppure morte, la lezione della Cassazione torna centrale: se si ipotizza l'aggravante dello stato di alterazione

da stupefacenti, occorre descrivere e documentare gli indici concreti dell'alterazione, senza pretendere che sia il solo incidente a dimostrarla.

La vera professionalità dell'operatore si vede nella capacità di scrivere ciò che ha visto, non ciò che presume; di distinguere il dato tecnico dalla valutazione giuridica; di raccogliere elementi favorevoli e sfavorevoli con la stessa correttezza; di produrre un atto che, anche a distanza di anni, consenta all'Autorità giudiziaria di ricostruire i fatti senza zone d'ombra.

In questa prospettiva, la riforma del 2024 e la sentenza del 2026 non sono in contraddizione: parlano a due momenti diversi del sistema, ma trasmettono allo stesso operatore un identico messaggio di metodo. La norma cambia, ma la qualità dell'accertamento resta il cuore dell'attività di polizia.

Appendice: mini-modello di cronologia da inserire negli atti

Orario	Attività	Elementi da indicare
x	Sinistro/Controllo	Luogo, veicolo, conducente, prime condizioni osservate.
x	Arrivo pattuglia	Stato dei luoghi, persone presenti, soccorsi attivati.
x	Primo contatto con conducente	Condotta, eloquio, equilibrio, attenzione, eventuali dichiarazioni.
x	Accertamento qualitativo	Tipo di test, esito, matrici o strumenti utilizzati.
x	Accompagnamento/prelievo	Struttura, personale, consenso/rifiuto, matrice, catena di custodia.
x	Acquisizione referti	Esito, laboratorio, modalità di ricezione e trasmissione.
x	Comunicazioni all'A.G./Prefetto	Norma ipotizzata, atti trasmessi, provvedimenti accessori.